



CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE  
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

**Settore IV°**  
Pianificazione - Gestione del territorio  
Attività produttive



## ORDINANZA SINDACALE

**N. 11 del 16 gennaio 2012**

**“Determinazione dei criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio - calendario delle giornate di deroga domenicale e festiva – Anno 2012”**

### IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 530 del 14.12.2011 “Determinazione dei criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio - calendario delle giornate di deroga domenicale e festiva – Anno 2012”;

Richiamate le disposizioni contenute nel titolo IV del D. Lgs. n. 114/1998;

Visto l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 201/ 2011 convertito in legge n. 214/2011, in tema di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 30 in materia orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio con cui la Regione afferma la propria competenza in materia;

Ritenuto che la disciplina statale trovi diretta applicazione limitatamente alle fattispecie non disciplinate dalla normativa regionale;

Dato atto che:

- ✓ con l'entrata in vigore della L.R. 21.09.2007, n. 29, “*gli **artigiani** del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti*” e “*le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie **commerciali** nonché gli esercizi **specializzati** nella vendita di bevande*” sono tenuti all'osservanza degli orari stabiliti all'art. 18, comma 1, lett. a) della stessa legge, nonché alle norme transitorie di cui all'art. 38, ultimo comma;
- ✓ conseguentemente sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza i soggetti e le attività appena indicati;

Constatato che:

- nell'incontro con le prescritte organizzazioni sindacali e di categoria, avvenuto il 12 gennaio u.s., è emersa l'opportunità di ridurre le zone individuate con ordinanza sindacale n. 251/00, **da 3** (zona A centro, zona B periferia, zona C località) **a 2**, come da planimetria allegata e più precisamente:

- **zona A** che comprende tutto il territorio comunale esclusa l'area occupata dal centro Commerciale denominato Centro Piave e dalle strutture attualmente identificate con l'insegna SME;
- **Zona B:** l'area delimitata dal centro Commerciale denominato Centro Piave e dalle strutture attualmente identificate con l'insegna SME;

N°	(zona A)	(zona B)
1.	6 gennaio	6 gennaio
2.	8 gennaio	8 gennaio
3.	15 gennaio	12 febbraio
4.	25 marzo	11 marzo
5.	1 aprile	1 aprile
6.	15 aprile	13 maggio
7.	29 aprile	3 giugno
8.	8 luglio	10 giugno
9.	23 settembre	8 luglio
10	30 settembre	12 agosto
11	7 ottobre	9 settembre
12	14 ottobre	28 ottobre
13	21 ottobre	4 novembre
14	28 ottobre	11 novembre
15	4 novembre	18 novembre
16	25 novembre	25 novembre

## STABILISCE

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente provvedimento stabilisce i criteri per la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio. Per altre attività di vendita al dettaglio si intendono le attività di vendita al pubblico svolte da cooperative nonché la vendita dei propri prodotti svolta da enti e imprese industriali.

### Articolo 2 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del presente provvedimento:

- la distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, le cooperative di consumo e i consorzi che effettuano la distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci;
- la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, effettuata dagli **artigiani** del settore alimentare;
- la vendita al dettaglio effettuata da: gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie **commerciali**, nonché **esercizi specializzati** nella vendita di bevande.

2. Alle seguenti tipologie di attività si applicano gli articoli 5 e 6 del presente provvedimento:

rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; rivendite di giornali; fiori, piante, articoli da giardinaggio, mobili, **libri** dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste nel presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche.

La prevalenza della tipologia di attività è dichiarata dall'esercente.

### **Articolo 3 - Orario di apertura e di chiusura**

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti dalle ore 7 alle 22. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere .

### **Articolo 4 - Chiusura infrasettimanale**

1. La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

### **Articolo 5 - Pubblicità orario effettuato**

1. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione in maniera visibile dall'esterno, senza necessità del visto da parte del comune.

### **Articolo 6 - Ferie**

1. L'esercente con l'anticipo di almeno una settimana deve rendere noto al pubblico mediante un cartello visibile dall'esterno il periodo di ferie durante il quale l'esercizio di vendita rimane chiuso.

### **Articolo 7 - Chiusura obbligatoria**

E' prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio nelle seguenti festività: 1' gennaio, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1' maggio, 2 giugno, 25 dicembre.

### **Articolo 8 - Aperture domenicali e festive**

1. L'apertura facoltativa domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio è consentita durante tutto il mese di **dicembre** nonché in ulteriori 16 giornate nell'arco dell'anno usufruibili con le modalità di seguito riportate:

	<b>(zona A)</b>	<b>(zona B)</b>
N°		
17	6 gennaio	6 gennaio
18	8 gennaio	8 gennaio
19	15 gennaio	12 febbraio
20	25 marzo	11 marzo
21	1 aprile	1 aprile
22	15 aprile	13 maggio
23	29 aprile	3 giugno
24	8 luglio	10 giugno

25	23 settembre	8 luglio
26	30 settembre	12 agosto
27	7 ottobre	9 settembre
28	14 ottobre	28 ottobre
29	21 ottobre	4 novembre
30	28 ottobre	11 novembre
31	4 novembre	18 novembre
32	25 novembre	25 novembre

3. Costituisce parte integrante della presente, la piantina indicativa delle zone A) e B) (allegato sub. A)

4. Entro il mese di novembre di ogni anno verrà verificata la validità del calendario delle giornate di deroga, sentite le associazioni locali di categoria interessate.

5. Nel caso di **tre festività consecutive**, gli esercizi appartenenti al settore alimentare in maniera esclusiva o prevalente, devono effettuare l'apertura antimeridiana fino alle ore 13 in una delle tre festività a scelta dell'esercente.

#### **Articolo 9 - Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74.

#### **Articolo 10 - Abrogazioni**

1. Sono abrogate le precedenti ordinanze in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è fatto rinvio al capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

San Donà di Piave,

F.to IL SINDACO  
Dott.ssa Francesca Zaccariotto



